

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCCS)**

**Iscritto al n. 120 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia
Piazza Aldo Moro 3 – 09170 ORISTANO-
c.f. 80036050955p.iva 01227440953
PEC occsordineavvocatoristano@puntopec.it**

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
ORISTANO

INDICE

1. - Oggetto e principi generali.
2. - Organi.
3. - Il Consiglio Direttivo.
4. - Il Referente
5. - La Segreteria Amministrativa.
6. - Formazione dell'Elenco dei Gestori- Nomina del professionista incaricato per la composizione della crisi- Incompatibilità e decadenza.
7. - Formazione.
8. - Norme di procedura.
9. - Procedimento disciplinare - Rinvio alla Legge 31/12/2012 n. 247
10. - Riservatezza.
11. - Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione.
- 12.- Ripartizione delle Entrate e delle spese tra l'Organismo ed i Gestori e Referente

Allegato A - Norme di comportamento per i professionisti incaricati per la composizione della crisi.

Allegato B - Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al gestore della crisi/liquidatore – criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 dm n. 202/2014.

1. - Oggetto e principi generali.

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano (in seguito denominato "Organismo") quale articolazione interna dell'Ordine medesimo.

L'Organismo espleta l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3 e ss.mm.ii., e ora confluita nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente.

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, e professionalità, indipendenza, trasparenza.

2. - Organi.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) la Segreteria Amministrativa;
- c) il Referente.

3. - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, attualmente composto dal Presidente e da quattro componenti, resterà in carica sino al termine del mandato del Coa.

I componenti del consiglio attualmente in carica sono confermati.

Dalle prossime elezioni del nuovo COA il Consiglio sarà costituito dal Presidente e da due componenti.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, restano in carica quattro anni e possono essere rinominati per ulteriori quattro anni. Detto periodo di carica coincide con quello del COA.

La nomina del primo Consiglio Direttivo cessa al termine del mandato del COA che lo ha nominato, anche se inferiore ai quattro anni. Possono essere revocati per gravi motivi.

La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo COA.

Il Consiglio Direttivo designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, un Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo stesso, fissando i punti all'ordine del giorno.

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed esegue le sue deliberazioni.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta del registro delle entrate e delle uscite; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Organismo in materia contabile;

predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo ed il rendiconto contabile e finanziario che confluiranno nel bilancio del COA. Al riguardo, presenta al COA il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo, superiore ad € 1.000,00 (euro mille/00), dovrà essere approvato dal COA, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dagli organi dell'Organismo compreso il Referente.

4. - Il Referente

Il Presidente del COA nomina il Referente dell'Organismo, scelto preferibilmente tra avvocati di comprovata esperienza nel settore iscritti presso l' Albo degli Avvocati di Oristano.

Il Referente resta in carica quattro anni e può essere rinominato per altri quattro anni.

Il periodo di carica coincide con quello del COA.

La nomina del primo referente cessa al termine del mandato del COA che lo ha nominato, anche se inferiore ai quattro anni.

La nomina del referente attualmente in carica è confermata fino alla conferma del successivo COA.

La cessazione della carica da Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del successivo Referente.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi.

Il Referente non può rivestire la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Il Referente nomina o sostituisce il gestore delegato alla composizione della crisi, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'organismo e svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento, e dal d.m. n. 212/2014.

Il Referente, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l' attività dell' Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente assume la direzione dell'Organismo e ne cura l' organizzazione fissando i requisiti di selezione, nomina, formazione ed aggiornamento dei Gestori della crisi.

Il referente inoltre:

-cura l' iscrizione dell'Organismo nella Sezione A del registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia;

-Individua in accordo con il COA di Oristano, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 202/2014, i requisiti per l' ammissione ed il mantenimento dell' incarico di Gestore della crisi presso l' OCCS;

-Esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;

-Dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;

-Dichiara la neutralità dell'OCCS rispetto alle domande presentate dai debitori all'OCCS;

-Nomina o sostituisce il Gestore della crisi;

-Procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore irrogando le

sanzioni di cui all'Allegato B del presente Regolamento;

-E' responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'OCCS nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Al Referente dell'Organismo viene riconosciuto un'indennità pari all'importo di € 100,00 oltre CPA e IVA (se dovuta) per ogni istanza depositata presso l' OCCS per l'accesso alla procedura di ristrutturazione del debito del consumatore, ed € 150,00 oltre CPA e IVA (se dovuta), per tutte le ulteriori procedure comprese quelle familiari.

Tale indennità viene riconosciuta per le procedure depositate presso l'OCCS a far data dall'approvazione del presente Regolamento.

5. - La Segreteria Amministrativa

La Segreteria riceve le domande e detiene un registro, anche informatico, ove sono annotati, per ogni procedimento di composizione della crisi, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il gestore della crisi incaricato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Per la segreteria amministrativa l' OCCS si avvale di dipendenti del COA all' uopo delegati, che opereranno presso la sede dell'Ordine. I dipendenti delegati alla Segreteria amministrativa dell'OCCS hanno l' obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l' OCCS ed alle informazioni acquisite nell' ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario.

La Segreteria riceve le domande e tiene, sotto la direzione del Referente:

a) il Registro, anche informatico, contenente l'elenco dei Procedimenti di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;

b) l'Elenco dei Gestori della Crisi;

c) l'Elenco relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi comunicando al Consiglio Direttivo ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

La Segreteria sotto la direzione del Consiglio Direttivo verifica:

a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito Registro; 4

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento di tutte le spese dovute e dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione, dunque del contributo di € 250, oltre IVA che l' istante deve versare contestualmente al deposito della domanda, se si tratti di un consumatore, o di € 350,00 oltre IVA, per tutte le altre figure e per le procedure familiari che parte istante deve versare, sempre contestualmente al deposito della domanda..

La Segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 d.m. 202/2014, tra

i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), e ss.mm.ii. e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, *competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 70 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.*

6. - Formazione dell'Elenco dei Gestori- Nomina del professionista incaricato per la composizione della crisi- Incompatibilità e decadenza

Il Referente nomina il Gestore della crisi scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Oristano. Si possono iscrivere nell'elenco solo gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Oristano che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5 e 6, del d.m. n. 202 del 2014, nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 202 del 2014 e abbiano una anzianità di iscrizione all'albo di almeno anni cinque.

Le eventuali domande presentate dagli iscritti all'Albo degli Avvocati di Oristano ai fini dell'inserimento nell' elenco dei Gestori della Crisi, con i requisiti di cui sopra e con quelli ulteriori che di seguito si indicano, dovranno essere depositate presso la segreteria dell'OCCS, coincidente con quella del COA o trasmesse via posta elettronica all'indirizzo email dell'Organismo.

Il referente provvederà a verificare che l'istante, nella propria domanda, abbia dichiarato di possedere tutti requisiti richiesti dalla Legge per ricoprire la carica di Gestore.

Accertata l'ammissibilità della domanda e quindi il possesso del dichiarante dei suddetti requisiti, il Referente darà disposizione alla Segreteria di inserire la domanda del candidato in apposito fascicolo, dal quale si procederà ad attingere all'occorrenza i nominativi di coloro che verranno inseriti nell'elenco dei professionisti che opereranno come Gestori dell'Organismo.

Il numero dei Gestori inseriti nell'elenco, come facenti parte dell'Organismo, potrà essere aumentato o diminuito (in base al numero di pratiche presentate e da istruire), previa indicazione del Referente, con delibera del Consiglio Direttivo.

Deliberata, da parte del Consiglio Direttivo, la decisione di aumentare il numero di Gestori, il Referente provvederà al loro inserimento attingendo tra i candidati inseriti nel suddetto fascicolo rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il Gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale. In quest'ultimo caso il Gestore della Crisi non può essere composto da più di tre componenti nominati dal referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l' OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Oristano.

La composizione collegiale sarà preferita nelle procedure aventi ingente valore e/o particolare complessità e sarà obbligatoria in caso di valore uguale o superiore ad € 500.000,00.

Il Gestore della Crisi, ed in caso di nomina anche l' esperto, si impegna a

rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A) e gli obblighi indicati nell'art. 11 del d.m. 202/2014 garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore; a tal fine contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, I comma, c.p.c. e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, l'istante può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato ovvero proporre domanda di riaccomandazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Accettato l'incarico, il Gestore della crisi non può rinunciare se non per gravi motivi.

Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della crisi ove impossibilitato a svolgere la sua funzione .

Il Gestore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri degli Organi Collegiali, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure di sovraindebitamento e liquidazione dei beni gestite dall'OCCS medesimo.

Il Gestore della crisi non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del sovraindebitato

La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Gli Ausiliari sono i soggetti di cui si avvale il Gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore e sono nominati dallo stesso Gestore in caso di necessità di supporto tecnico e/o in caso di controversie di particolare importanza.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso, della natura e dell'importanza dell'affare.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente si accerta che il Gestore nominando non si trovi in conflitto d'interessi con la procedura. Il Gestore, contestualmente alla accettazione dell'incarico, deve trasmettere al Referente la dichiarazione di indipendenza di cui all'art. 11 del D.M. 202/2014.

Il Gestore della crisi è definito indipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, D.M. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza

La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di ristrutturazione del debito ovvero della domanda di liquidazione.

In ogni caso, il Gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Non possono essere nominati Gestori, fino al termine della situazione di incompatibilità, il Referente nonché i componenti del Consiglio Direttivo e se, nominati, decadono.

7. - Formazione.

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, D.M. 24 settembre 2014, n. 2022.

Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di aggiornamento ai sensi del testé citato art. 4.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 (due) decorrenti dalla data di cancellazione.

8. - Norme di procedura

Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) e ss.mm.ii. e dal D.M. n. 202 del 24 settembre del 2014 e, per pratiche introdotte in data anteriore all'entrata in vigore del CCII, anche alle norme di cui alla legge 27.01.2012 n. 3 e ss.mm.ii.

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'OCC in formato cartaceo o on-line a mezzo pec all'indirizzo occordineavvocatoristano@puntopec.it.

La Segreteria Amministrativa, all'atto del deposito:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della Crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito Registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e la nomina del Gestore della Crisi;
- c) esegue le comunicazioni all'Organismo, ai Gestori della Crisi, agli instanti ed ai loro difensori ed all'Autorità Giudiziaria.

Il Gestore della Crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina in formato cartaceo o a mezzo pec indirizzata alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo con la dichiarazione di indipendenza.

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Il Referente sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore predispone il preventivo relativo ai compensi ed alle presumibili spese della procedura. Nell'ipotesi in cui si dovesse rendere necessaria la nomina di un Ausiliario (perito o commercialista ecc) il suddetto preventivo potrà essere integrato delle relative spese e competenze dallo stesso richieste.

In entrambi i casi il preventivo dovrà essere visionato e sottoscritto dall'istante per accettazione. Qualora il debitore non ritenga di accettare il preventivo ed il Gestore reputi l'apporto dell'Ausiliario indispensabile per lo svolgimento della propria opera, in difetto di accordo con l'istante, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 14 e ss D.M. 202/2014.

9. - Procedimento disciplinare - Rinvio alla Legge 31/12/2012 n. 247 e ss.mm.ii.

I Gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto del presente regolamento,

dei relativi allegati, e dell'art. 3 della L. 31/12/2012, n. 247 e ss. mm.ii..

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente regolamento, nonché dalla normativa di riferimento, commesse dai Gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei Consigli Distrettuali di Disciplina che procedono ai sensi dell'art. 50 e ss della L. 31/12/2012 n. 247, ovvero del Referente, per quanto di competenza.

10. - Riservatezza

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall' art. 10 CCII, o dall'art. 15, comma 7, l. 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii., per i procedimenti introdotti prima dell' introduzione del CCII o comunque previste per legge.

I componenti dell'organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dal capo II, IX, X del CCII, possono accedere, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 65, comma 4bis CCII e ss.mm.ii., conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

11. - Compensi e rimborsi spettanti all'Organismo di composizione

Per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per obbligazioni contratte al di fuori dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale e che rivestano la qualità di consumatori, è previsto un costo fisso di accesso di € 250,00, oltre IVA, che dovrà essere corrisposto contestualmente al deposito della istanza presentata all'Organismo per l'accesso alla procedura di composizione della crisi.

Per coloro che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per la regolamentazione delle obbligazioni contratte nell'ambito dell'attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale, anche se cessate, e per le procedure familiari, è previsto un costo fisso di accesso di € 350,00, oltre IVA, che dovrà essere corrisposto contestualmente al deposito della istanza presentata all'Organismo per l'accesso alla procedura di composizione della crisi.

Le ulteriori somme, indicate nel preventivo sottoscritto per accettazione dall'istante, saranno versate all'Organismo a titolo di compensi e rimborsi spese della procedura di composizione, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del D.M. n. 202, del 24 settembre 2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015 e ss.mm.ii., maggiorate degli accessori di legge.

Le suddette entrate comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta dai Gestori e dall'Organismo, escluse quelle versate al momento della presentazione della domanda, oltre quelle di eventuali attività accessorie, spese vive non imponibili e quelle per la nomina di eventuali ausiliari, che saranno quantificate dal Gestore nel corso della procedura.

In caso di più Gestori nominati per la medesima procedura, il compenso sarà unitario e verrà ripartito tra costoro in parti uguali, fatti salvi accordi differenti.

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del D.M. n. 202/14.

Sul compenso concordato con la parte istante, sulla base delle disposizioni del D.M. n. 202/2014, sarà applicato anche un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, oltre ulteriori accessori di legge (CPA e IVA).

Le spese e i compensi per gli eventuali Ausiliari incaricati saranno oggetto di separato preventivo da sottoporre ad approvazione ed accettazione dell'istante.

12) Ripartizione delle Entrate e delle spese tra l'Organismo ed i Gestori e Referente

Il contributo iniziale per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento pari ad € 250,00 oltre IVA per la procedura di ristrutturazione del debito del consumatore e di € 350,00 oltre IVA per tutte le altre figure e procedure, comprese quelle familiari, saranno trattenute dall'Organismo a copertura delle spese amministrative e di gestione e non potranno essere oggetto di rimborso o restituzione nell'ipotesi di rinuncia alla domanda o estinzione della procedura.

Nell'ipotesi in cui tali entrate per l'avvio delle procedure non fossero sufficienti alla copertura delle spese di gestione e amministrazione dell'annualità di riferimento, la differenza sarà posta a carico dei Gestori nella misura dell'80% e dell'OCCS nella misura del 20%.

Costituiscono spese di gestione e amministrazione :

- l'indennità spettante al Referente dell'Organismo nella misura prevista dall'art. 4 del presente Regolamento Costituiscono
- il premio di assicurazione dell'Organismo
- i compensi corrisposti al consulente contabile,
- le spese bancarie di tenuta e gestione conto corrente dell'Organismo.
- eventuali spese di aggiornamento professionale della figura del Referente .

Le ulteriori entrate, costituite dai compensi maggiorati dagli accessori di legge, diverse da quelle corrisposte per l'avvio della procedura, costituite dai versamenti effettuati dai sovraindebitati sulla base dei preventivi sottoscritti per accettazione dalle parti, saranno ripartite tra l'Organismo e i Gestori nel seguente modo:

- 80% dei compensi in favore dei Gestori oltre accessori di legge (spese generali, CPA ed IVA);
- il restante 20% dei compensi (oltre spese generali ed IVA) sarà trattenuta dal medesimo Organismo a copertura dei costi di gestione ed amministrazione.

Spetta inoltre al Gestore o all'Organismo che le ha anticipate il rimborso delle eventuali spese non imponibili e dei compensi dell'eventuale ausiliario incaricato

per l'istruzione della pratica. Tali somme dovranno essere corrisposte, oltre ai compensi pattuiti, dal sovraindebitato nel conto corrente intestato all'Organismo. Il compenso per l'attività svolta dall'Organismo e dai Gestori è dovuto dall'istante indipendentemente dall'esito della procedura di composizione della crisi. Le somme versate dall'istante sono irripetibili anche nell'ipotesi di rinuncia o di abbandono per disinteresse alla prosecuzione della procedura intrapresa.

ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, frequentando corsi di formazione per un periodo non inferiore alle quaranta ore annuali nei settori scientifico – disciplinari all' art. 4, comma 5, lett. b, d.m. settembre 2014, n. 202, e partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate di cui all' art. 4, comma 5, lett. c, d.m. 24 settembre 2014, n. 202. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato;
2. il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
3. il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale;
4. il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale;
5. il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, con congrua tempestività, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli;
6. il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito;
7. qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore non dovrà essere rivelata, ad eccezione del caso in cui dette informazioni riguardino fatti contrari alla legge.

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA
CRISI/LIQUIDATORE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM n.
202/2014

Ove il professionista incaricato della Gestione della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014, il referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, previa sostituzione nell'incarico, procederà con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 (due) dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del gestore ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo gestore nei modi previsti dal presente regolamento